

COMMISSIONI DI QUARTIERE

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento definisce e specifica le modalità di composizione, attività e funzionamento delle Commissioni di Quartiere indicate dall'art. 29 bis del Regolamento del Decentramento della Città di Torino nr. 374, che indica le commissioni di quartiere all'interno della III Commissione, integrando quanto non espressamente individuato nello Statuto comunale e nel Regolamento predetto, al fine di valorizzare la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali, la più adeguata capacità di coinvolgimento territoriale e la collaborazione con l'organizzazione e le funzioni circoscrizionali. Le attività della Commissione sono volontarie e gratuite, non danno diritto ad indennità o forme dirette od indirette di remunerazione e sono esclusivamente rivolte all'interesse collettivo ed ai valori partecipativi di ambito circoscrizionale in relazione agli scopi predetti.

Art. 2 - Iscrizione alle Commissioni di Quartiere

Partecipano alle Commissioni, quali componenti di diritto, a titolo gratuito senza indennità di partecipazione alle sedute, i Consiglieri di Circoscrizione, ed i cittadini residenti nel quartiere che ne abbiano fatto richiesta su apposito modulo pubblicato sul sito web della Circoscrizione, a mezzo di consegna diretta all'Ufficio della domanda o a mezzo PEC, nel numero massimo di cento cittadini, e che verranno inseriti in un Elenco, soggetto a periodiche revisioni, tenuto dalla Circoscrizione. Con opportune deliberazioni della Circoscrizione si individueranno specifiche forme di verifica periodica e revisione dell'Elenco. Le domande di iscrizione potranno essere presentate, ad un Ufficio specificamente indicato dalla Circoscrizione, nei dieci giorni successivi alla data prevista nell'avviso di apertura delle iscrizioni stesse, pubblicato sul sito web della Circoscrizione e affisso nelle sedi circoscrizionali. Per l'iscrizione si seguirà il criterio di priorità cronologica delle domande di iscrizione, attestata a mezzo di conferma, se ricevuta attraverso PEC, o dalla segnatura di protocollo in caso di consegna diretta, a cura dell'Ufficio appositamente delegato. Nel caso in cui, nel termine previsto, non si raggiungesse il numero di cento richieste, la deliberazione istitutiva recherà in allegato l'Elenco con il numero di cittadini iscritti inferiore a cento, e la possibilità di iscrizione verrà mantenuta aperta. Il numero dei cittadini verrà integrato, successivamente, con gli stessi criteri di priorità cronologica della domanda, con ulteriori deliberazioni consiliari circoscrizionali successive. La deliberazione del Consiglio Circoscrizionale istitutiva della Commissione, ai sensi dell'art. 29 bis, co. 4, del Regolamento del Decentramento nr. 374, indica, oltre al Presidente della Commissione, il nominativo dei cittadini che ne hanno chiesto l'iscrizione. Essa indica inoltre il nominativo dei cittadini, fino al numero di cento, compresi nell'Elenco formato a norma del presente articolo.

Art. 3 - Deroche al criterio della residenza anagrafica

All'atto di costituzione della Commissione potranno essere approvate, con specifica votazione, iscrizioni richieste, con idonee motivazioni, da cittadini che, pur non risiedendo anagraficamente nella Circoscrizione, vi operino in modo stabilmente rilevante con attività svolte, in modo durevole e significativo, anche a livello professionale o commerciale, sul territorio circoscrizionale. In ogni caso le deroghe non possono superare la quota del venti per cento del numero complessivo dei cittadini indicati nell'Elenco.

Art. 4 - Decadenza, dimissioni o decesso dei componenti della Commissione

La decadenza viene pronunciata con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente della Commissione di Quartiere, dopo tre assenze consecutive alle riunioni della stessa non debitamente giustificate, o a seguito di gravi comportamenti di un componente che siano pregiudizievoli per la Circoscrizione dopo la contestazione e le controdeduzioni dell'interessato, o a seguito del trasferimento di residenza in altra Circoscrizione del componente, salve le ipotesi di deroga di cui al precedente art. 3, o a seguito di decesso. La Circoscrizione si riserva di effettuare periodiche verifiche sulla permanenza della sussistenza della residenza anagrafica nella Circoscrizione dei componenti della Commissione. Ciascun componente può rassegnare le proprie dimissioni, mediante dichiarazione resa e sottoscritta dal dimissionario, depositata al protocollo della Circoscrizione, da cui deriva l'immediata efficacia delle stesse in modo irrevocabile. Per la surroga dei componenti, la Commissione viene integrata, nella prima seduta utile, con l'inserimento nella Commissione di Quartiere dei cittadini ricompresi nell'Elenco dei richiedenti appositamente formato, nel medesimo ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 5 - Modalità di convocazione e funzionamento

La convocazione della Commissione di Quartiere è effettuata, con avviso congiunto, dal Presidente di Circoscrizione e dal Presidente della Commissione di Quartiere, con apposito avviso trasmesso a mezzo di posta elettronica e affisso nelle sedi circoscrizionali, ai consiglieri circoscrizionali ed ai cittadini indicati quali componenti. Unitamente all'avviso di convocazione telematico viene trasmesso ai consiglieri Circoscrizionali ed ai cittadini indicati quali componenti, eventuale materiale informativo relativo ai punti in discussione. Il Presidente della Commissione di Quartiere informa, in ordine all'oggetto ed ai contenuti della convocazione, il Presidente della Circoscrizione ed invita, in relazione alle tematiche che formano specifico oggetto di discussione, il coordinatore competente.

Art. 6 - Piano di Sviluppo Annuale

Le Commissioni di Quartiere elaborano il Piano di Sviluppo Annuale, che deve contenere l'analisi delle caratteristiche sociali, economiche e demografiche del quartiere, le criticità presenti sul territorio e le proposte circa le priorità di intervento ai sensi dell'art. 29 bis, co. 3, del Regolamento del Decentramento nr. 374. Il Piano si ispira a principi di pubblicità dei dati e trasparenza, alla massima valorizzazione del più adeguato coinvolgimento partecipativo nei processi di decisione afferenti il territorio circoscrizionale, all'informazione più ampia e diffusa alla popolazione su indicatori, notizie e dati socioeconomici, culturali, demografici di rilievo territoriale. Il Piano di Sviluppo è oggetto di verifiche periodiche, a cadenza semestrale, e di una verifica finale al termine dell'anno di riferimento.

Art. 7 - Gruppi di lavoro

Per particolari finalità o per la trattazione di specifiche problematiche, a titolo temporaneo e con durata predefinita, il Presidente della Commissione di Quartiere, d'intesa con il Presidente della Circoscrizione, può istituire Gruppi di lavoro interni alla Commissione di Quartiere. Al termine delle proprie attività il Presidente della Commissione di Quartiere riferisce al Presidente ed alla Giunta circoscrizionale quanto discusso, con la formulazione di indicazioni e di proposte di interventi territoriali definiti in relazione alle specifiche materie di interesse della Circoscrizione.